

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4043

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPALLONE, CERRETI GIULIO, VIGORELLI, CURTI IVANO, RAFFAELLI,  
FRANCO RAFFAELE, CERAVOLO DOMENICO, MARANGONE, BELTRAME,  
VIDALI, BETTOLI**

*Presentata il 30 luglio 1962*

**Restituzione delle « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli »  
alla forma costitutiva ed alla personalità giuridica originaria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, con sede in Trieste, furono costituite nel lontano 1903 con iscrizione presso il tribunale di quella città nel registro dei Consorzi a garanzia limitata come, secondo la legge austriaca del tempo, erano costituite con tale attributo le società cooperative nell'Impero austro-ungarico.

Il Comitato costitutivo era composto di soli lavoratori, come soltanto lavoratori ne furono i soci, che aumentarono di anno in anno in numero sempre maggiore imprimendo un sempre maggiore sviluppo a questa società cooperativa che nel 1914 raggiungeva l'imponente numero di 10.786 iscritti tutti consumatori attivi dei suoi magazzini di vendita.

La mente direttiva delle Cooperative operaie fu Valentino Pittoni che per molti anni vi profuse la sua fede ed il suo ingegno per portare sempre più avanti questo magnifico sodalizio di lavoratori nel precipuo interesse degli stessi e con notevoli ripercussioni calmieratrici a favore dei consumatori delle provincie interessate.

L'azione da esso esplicata durante il regime di ristrettezza della prima guerra mondiale guadagnò alle Cooperative operaie la

fiducia delle popolazioni della città di Trieste, del Carso, dell'Istria e del Friuli isontino, tanto che nel periodo di ripresa successivo alla fine del conflitto, tra il 1920 ed il 1921, la rete degli spacci raggiunse il numero di settanta e i soci superarono i 19.000.

Il fascismo prese immediatamente di mira questo forte sodalizio operaio e, dopo essersi, con l'esercizio di ripetute violenze, impadronito delle sue cariche direttive proponendovi propri gerarchi, non completamente soddisfatto, volle ancora cancellare, con atto di estremo arbitrio, anche la formale costituzione di libera e democratica società cooperativa costituita cogli esclusivi sacrifici e colla esclusiva paziente attività mutualistica dei suoi soci lavoratori.

Infatti, come aveva già fatto per l'Unione militare, per l'Alleanza cooperativa torinese, e poi anche per i Consorzi agrari e per la loro Federazione, il fascismo impose di imperio col regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1906, la trasformazione in Ente morale delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli.

Col nuovo imposto ordinamento furono chiamati a partecipare alle Cooperative operaie, come enti finanziatori, il comune di Trieste, la provincia di Trieste e la Banca nazionale del lavoro; furono assegnati il pre-

sidente, cinque amministratori su nove ed i membri effettivi del Collegio sindacale, alla nomina governativa, e soltanto i quattro amministratori di minoranza ed i semplici membri supplenti del Collegio sindacale, alla nomina elettiva dei soci; salvo questo irrisorio potere di limitata elezione di una parte dei membri degli organi di amministrazione e di controllo, fu soppresso del tutto il diritto di deliberazione dell'assemblea su tutte le altre materie (bilanci, modifiche statutarie, ricorso dei soci esclusi e delle persone non ammesse come soci, regolamenti interni, gettoni di presenza degli amministratori e retribuzione dei sindaci, sostituzione degli amministratori e sindaci cessati di carica e revoca degli stessi, ecc.), malgrado che tale diritto ad essa, quale organo sovrano dell'ente, spettasse secondo le stesse norme giuridiche vigenti in quel tempo per le società cooperative, e che, facendo parte del corpo di un codice (codice di commercio) il fascismo non aveva potuto ancora sovvertire per i propri fini di dominio.

Quella trasformazione di autorità costituì indubbiamente un tipico « *arbitrio* » del regime, in quanto non soltanto non legittimato da alcuna legge preesistente, ma anzi compiuto in violazione delle stesse leggi dal regime emanate ed in quel tempo vigenti sulle società cooperative.

Infatti:

A) Secondo le stesse leggi, *fasciste*, di cui ai regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882, il primo istitutivo della vigilanza governativa sulle società cooperative ed il secondo diretto a renderla più efficiente, l'autorità governativa aveva *soltanto* i poteri:

di sciogliere i Consigli di amministrazione, sostituendoli con un commissario governativo, nelle cooperative funzionanti irregolarmente o inosservanti delle disposizioni di legge e di statuto o il cui raggiungimento degli scopi sociali fosse compromesso (articolo 1 del regio decreto legge n. 2288 del 1926);

di sostituire i liquidatori delle cooperative sciolte in caso di liquidazione irregolare spedita (articolo 4 del regio decreto-legge n. 1882 del 1930);

di attribuire i poteri dell'assemblea per determinati atti ai commissari preposti alle cooperative non costituite in nome collettivo (articolo 5 del regio decreto-legge n. 1882 del 1930);

di sciogliere di autorità le cooperative che non avessero depositato i bilanci per

due anni consecutivi né avessero compiuto in detto periodo atti di amministrazione o di gestione (articolo 8 del regio decreto-legge n. 1882 del 1930);

Le leggi fasciste predette, cioè, oltre quelli innanzi indicati, *non attribuivano* all'autorità governativa *alcun potere* di imporre di imperio la trasformazione delle società cooperative legalmente costituite e di imporre di imperio alle stesse un ordinamento oppressivo dei diritti individuali e sociali legalmente insopprimibili spettanti ai loro soci in base alle stesse norme giuridiche allora vigenti.

B) Non contenendo il Codice civile del 1865 una disciplina in materia, la scienza giuridica aveva già elaborato sulle persone giuridiche private (enti morali) i principi, che furono ritenuti anche dalla giurisprudenza di quel tempo, e in base ai quali si precisava che la usitata ed impropria locuzione di « erezione in Ente morale » non aveva altra significazione giuridica se non quella di « riconoscimento legale » e di conseguente attribuzione di persona giuridica ad un ente collettivo privato che non ne fosse già munito, donde la incongruità e la inammissibilità giuridica del riconoscimento legale e della attribuzione di persona giuridica, come ente morale, ad un ente collettivo privato già legalmente costituito e munito di personalità giuridica secondo le norme giuridiche regolanti la sua tipica forma costitutiva di società cooperativa.

Giuridicamente, quindi, quel decreto del 1935, impropriamente definito di « erezione in Ente morale », risulta in realtà avere avuto per soggetto la imposizione della « trasformazione » in ente morale di una società cooperativa legalmente costituita.

Ma anche la « trasformazione » in ente morale risulta illegittima ed inammissibile sotto i profili giuridici:

a) che le allora vigenti norme giuridiche regolatrici delle società contemplavano e legittimavano soltanto la modificazione da una all'altra forma costitutiva (da società anonima a società cooperativa e viceversa), con l'osservanza delle formalità prescritte (deliberazione delle assemblee dei soci e omologazione della delibera da parte dell'Autorità giudiziaria) per tale modificazione;

b) che il potere esecutivo, senza una previa legge generale modificatrice di quelle norme, non aveva il potere di trasformare di imperio, se non violando le predette norme giuridiche ed incorrendo nell'arbitrio, la forma di personalità giuridica già legalmente

acquisita come proprio diritto da quelle private società, secondo il loro tipico ordinamento costitutivo, mediante il provvedimento omologativo dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Pertanto, secondo le stesse leggi e gli stessi principi giuridici vigenti nel 1935 il regio decreto della trasformazione in Ente morale, imposta, senza loro sollecitazione e deliberazione, alle Cooperative operaie di Trieste, Istria o Friuli, società cooperativa già munita di personalità giuridica, e non per farle perseguire gli scopi giuridicamente propri dei cosiddetti Enti morali, bensì quello affatto mercantile, di «provvedere all'acquisto, alla fabbricazione o manipolazione e alla successiva vendita di generi di consumo» (articolo 2 del regio decreto di creazione), fu un provvedimento illegittimo ed arbitrario del regime.

Questi vizi di illegittimità e di eccesso di poteri per violazione della Costituzione e delle leggi del tempo furono resi ancor più evidenti dalle disposizioni del codice civile emanato nel 1942.

Infatti nel mentre cogli articoli 12, 13 e 2249 conferma la distinzione netta ed inconfondibile fra le persone giuridiche private (*alias* gli enti morali privati dell'articolo 425 del Codice civile del 1865) e le società-imprese, il nuovo Codice civile disciplina con norme precise (colmando la lacuna del Codice civile abrogato) anche la costituzione e l'ordinamento delle associazioni di diritto privato riconosciute come persone giuridiche stabilendo anche per esse un regime di libertà negoziale analogo a quello delle società cooperative:

La costituzione mediante atto pubblico per *volontà dei consociati* che contestualmente ne approvano lo statuto determinandovi di *loro volontà* la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi dei consociati e le condizioni della loro ammissione, le norme relative all'estinzione dell'Ente ed alla devoluzione del suo patrimonio (articolo 16):

attribuzione all'assemblea del potere di approvare il bilancio (articolo 20), di modificare l'atto costitutivo e lo statuto e di deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio (articolo 21) e la esclusione dei soci (articolo 24).

A prescindere dal contrasto colle norme del Codice civile regolatrici delle società cooperative, l'ordinamento imposto al preteso Ente

morale Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, venne quindi a trovarsi e si trova in stridente contrasto anche colle norme del codice civile regolatrici delle stesse persone giuridiche private che equivalgono agli Enti morali privati del Codice civile abrogato.

Sopravvenuta anche per il territorio di Trieste la liberazione dall'oppressione fascista e nazista si reclamò la eliminazione dell'arbitrio ed il ripristino delle legalità colla restituzione delle Cooperative operaie al loro originario ordinamento di società cooperativa.

Il reclamo non fu uno, poiché, seguendo l'esempio del Governo italiano che nel settembre del 1946 aveva restituita l'Unione militare alla sua originaria forma cooperativa dal fascismo trasformata in Ente autonomo, il Governo militare alleato con ordine n. 295 del dicembre 1946 abrogò il regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1906 di erezione delle Cooperative operaie in Ente morale ed il successivo decreto ministeriale 31 gennaio 1940 di approvazione dell'ultimo statuto, e richiamò in vigore il loro libero e democratico ordinamento cooperativo prefascista.

Sonoché, a causa delle opposizioni giudiziarie, fraposte dai nostalgici dell'abrogato regime, allo svolgimento delle assemblee convocate per il ripristino delle cariche sociali elettive, le Cooperative operaie e i loro soci non potettero, per quanto riguarda gli organi sociali, rientrare nel godimento sostanziale dei diritti loro attribuiti dal ripristinato ordinamento democratico cooperativo, e, in conseguenza delle litigiose opposizioni, continuarono ad essere assoggettate ad amministrazioni straordinarie; situazione che si protrasse anche dopo la cessazione del Governo militare alleato, ed il passaggio del territorio di Trieste sotto la responsabilità del Governo italiano.

Questo passaggio sotto la giurisdizione della Repubblica italiana avrebbe dovuto soddisfare la legittima esigenza di veder definitivamente e autorevolmente riconfermato e reso anche sostanzialmente operante dal Commissario generale del Governo italiano in Trieste il provvedimento riparatore emanato nel 1946 dal Governo militare alleato per la restituzione delle Cooperative operaie al loro legittimo, originario ordinamento cooperativo.

Esigenza legittima non soddisfatta, anzi violata, poiché il Commissario del Governo con decreto n. 23 del 5 giugno 1959, invece di confermarlo, abrogò l'ordine n. 295 emesso in data 18 dicembre 1946 del Governo militare alleato, e richiamò in vigore il fascista

regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1906, ridando così nuova attuazione all'illegittimità e all'arbitrio compiuto dal fascismo con la soppressione del legittimo libero e democratico ordinamento cooperativo delle Cooperative operaie.

Cosicché, nel mentre sin dal 1946 e dal 1948 erano stati eliminati l'illegittimità e l'arbitrio esercitati dal fascismo ai danni degli enti cooperativi Unione militare, Consorzi agrari e loro federazioni, si è verificato per le Cooperative operaie l'anacronismo del richiamo in vigore, nel 1959, di quell'arbitrio e di quella illegittimità fascista che da ben 13 anni era stata eliminata col provvedimento del 1946 del Governo militare alleato.

È vero che il Commissario di Governo nel richiamare in vigore il decreto fascista del 1935 vi apportò la modifica di attribuire all'assemblea dei soci la elezione di 6 amministratori su dieci, e di un sindaco effettivo e di un supplente, ma questa modifica fu una tappa che né sanò il vizio di origine della illegittimità e dell'arbitrio fascista della soppressione di imperio dell'ordinamento cooperativo delle Cooperative operaie e della loro pretesa trasformazione in Ente morale, né eliminò l'illegittimità e l'incongruità di un ordinamento che contrasta e viola tuttora non solo le norme del Codice civile sulle società cooperative ma anche quelle che nello stesso Codice regolano analogamente le persone giuridiche private.

Come il decreto fascista del 1935 che impose quella trasformazione, così il provvedimento del suo ripristino, emanato dal Commissario di Governo fu viziato di illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere; vizi aggravati, altresì, sotto il profilo che, essendo stato il nostro Paese liberato dal fascismo, non sussisteva più com'è ovvio, nel 1959, quel movimento politico — la volontà del regime fascista di sopraffare la resistenza dei cooperatori triestini ad essere attratti nella sua orbita — che era stato l'ispiratore del regio decreto del 1935 abrogatore dei diritti e della libertà delle Cooperative operaie e dei suoi soci.

D'altra parte come non esisteva, nel 1959, alcun motivo legittimo per il ripristino dell'ordinamento fascista che il Governo militare alleato aveva abrogato, così non ne esiste oggi alcuno che legittimi l'anacronismo e la illegittimità, in contrasto con la Costituzione della Repubblica e con il Codice civile vigente, della persistente ingerenza del potere esecutivo nell'ordinamento statutario e nell'amministrazione di una persona giuridica

privata, ingerenza che, come è dimostrato ancora una volta dal recente decreto ministeriale di approvazione del nuovo statuto delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, si manifesta, per la concatenazione logica col vizio di illegittimità originario, con violazioni delle leggi e dei principi giuridici che regolano le società cooperative e le persone giuridiche private.

Infatti in occasione di tale decreto non si sono rilevati, approvandoli, i seguenti nuovi vizi:

a) che le modificazioni statutarie sottoposte all'approvazione del Ministero erano state illegalmente deliberate dal Consiglio di amministrazione che non avendone il potere, anche ai sensi del regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1906, aveva usurpato quello dell'assemblea alla quale soltanto spetta, sia ai sensi del 2° comma dell'articolo 21 che degli articoli 2365 e 2537 del Codice civile di deliberare le modificazioni statutarie tanto delle persone giuridiche private che delle società cooperative;

b) che con l'articolo 6 si è attribuita la qualità dei soci agli enti di diritto pubblico Provincia di Trieste, Comune di Trieste e Banca Nazionale del Lavoro, malgrado che gli stessi non abbiano deliberato di richiedere l'acquisto di tale qualità;

c) che, col 4° comma dell'articolo 11, in violazione dell'articolo 2529 del Codice civile e del principio della certezza del diritto, si è attribuito al Consiglio di amministrazione l'assoluta discrezionalità di deliberare il rimborso o meno delle quote di partecipazione del socio escluso;

d) che, ai fini della pronuncia di decadenza della qualità di socio, si è inserita nel primo comma dell'articolo 13 una nuova ed assurda presunzione di « irreperibilità » in contrasto aperto col vero significato lessicale e giuridico di questo istituto;

e) in violazione delle regole sulla collegialità dell'amministrazione retta da un Consiglio di amministrazione si è instaurato, col combinato disposto degli articoli 19, e delle lettere d) e) ed h) dell'articolo 21 un vero e proprio regime presidenziale nelle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli.

L'eliminazione di questa situazione giuridicamente e costituzionalmente anomala e la restituzione delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli al loro originario ordinamento cooperativo costituisce per tutte le ragioni innanzi illustrate una esigenza morale e politica la cui soddisfazione non può essere ulteriormente ritardata.

Ritardo per il quale non esiste giustificazione alcuna, costituendo esso, anzi, una anti-giuridica ed ingiusta disparità di trattamento rispetto ad altri enti cooperativi, come la Unione militare e i Consorzi agrari e la loro Federazione, che, vittime anch'esse, al pari delle Cooperative operaie, della sopraffazione fascista, ne ottennero rispettivamente l'eliminazione sin dal 1946 e dal 1948, colla loro restituzione alle forme ed ai rispettivi ordinamenti cooperativi originari.

Ed è per la soddisfazione delle illustrate esigenze che abbiamo elaborato il disegno di legge che presentiamo alla vostra approvazione.

\* \* \*

La proposta di legge che vi presentiamo ha dovuto tener presente la particolare legislazione che regolava e regola gli enti costituiti secondo le leggi austriache nei territori già facenti parte dello Stato austroungarico ed annessi allo Stato italiano, dopo la prima guerra mondiale.

Le Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli furono costituite nel 1903 in Trieste, quindi, sotto l'imperio della legge austriaca del 9 aprile 1873, n. 70, B. L. I., che regolava in Austria, sotto il nome di consorzi, le società cooperative.

A seguito dell'annessione all'Italia di Trieste e degli altri territori furono emanate, col regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, le « disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno », il cui articolo 41, primo comma dispone che, « i Consorzi costituiti, anteriormente all'entrata in vigore delle nuove leggi (i Codici e le altre leggi del regno in Italia), in base alla legge 9 aprile 1873, n. 70, B. L. I., continuano ad essere regolati dalla legge medesima, ma per la forma di pubblicità degli atti sociali si applicano le leggi nuove relative « alle società » (Codice di commercio del 1882 allora in vigore).

Infatti, in conformità delle norme predette, quando nel dicembre del 1932 l'assemblea generale delle Cooperative operaie approvò un nuovo statuto, fu in esso conservata nella denominazione la locuzione di « Consorzio registrato a garanzia limitata », e, nel paragrafo 1, il richiamo alla legge 9 aprile 1873, n. 70, B. L. I., in base alla quale le Cooperative operaie erano state costituite e dalle quali continuavano ad essere regolate, ma la deliberazione fu omologata dal tribunale di Trieste e pubblicata in applicazione

delle norme del Codice di commercio italiano relative alle società cooperative.

A questa situazione giuridica preesistente necessariamente si richiama l'articolo 1 nel disporre la restituzione delle Cooperative operaie alla loro forma originaria.

L'articolo 100 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che, fino all'attuazione del registro delle imprese, gli atti ed i fatti relativi alle società, per i quali il Codice stabilisce la iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria del tribunale, e poiché da questa iscrizione è determinato, secondo il Codice, l'effetto di quegli atti, l'articolo 2, analogamente a quanto fu disposto con la legge 7 maggio 1948, n. 2135, di restituzione dei Consorzi agrari alla loro forma cooperativa, necessariamente dispone che la legge è sostitutiva dell'ordine del tribunale per l'iscrizione, e detta gli adempimenti per tale iscrizione, in conformità di quanto prescritto dal Codice per le società cooperative.

L'articolo 3 è un corollario giuridico degli effetti di tale iscrizione.

Poiché il ripristinato ordinamento delle Cooperative operaie nella formulazione preesistente non prevede la categoria dei soci finanziatori, l'articolo 4 ne dispone necessariamente la unificazione ed equiparazione a tutti gli effetti, per adeguamento all'ordinamento preesistente, disponendo che gli enti finanziatori cessano (esistendo anche il dubbio che non lo siano mai diventati) di essere soci delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, le quali dovranno loro restituire i finanziamenti a suo tempo da essi erogati e che non formeranno più parte del capitale sociale.

La disposizione dell'articolo 5 nel richiamare in vigore lo statuto preesistente tiene presente e richiama necessariamente i limiti posti dalle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile alle clausole statutarie dei preesistenti Consorzi registrati a garanzia limitata e conservati in vigore nei territori ex austriaci ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto n. 2325 del 1926.

Le disposizioni degli articoli 6, 7, 9, 11 e 12 sono una conseguenza e corollari dell'attuazione della legge e non hanno bisogno di particolare illustrazione, mentre la disposizione dell'articolo 8 è resa necessaria dal fatto che lo statuto preesistente e richiamato in vigore prevedeva la pubblicazione degli avvisi di convocazione delle assemblee nei periodici *Il Lavoro Cooperativo* e *Rivista delle*

*Cooperative Operaie* che hanno cessato le loro pubblicazioni.

L'articolo 10, in correlazione con l'articolo 4, è anche esso un corollario legittimo della restituzione delle Cooperative operaie al loro preesistente ordinamento, nel quale gli anomali finanziamenti al capitale, imposti dal decreto del 1935, non sono previsti. Se ne dispone pertanto il rimborso a favore degli

Enti creditori mediante ammortamento decennale, in analogia con quanto fu già disposto con il regio decreto 5 febbraio 1940 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1940) e per un periodo di più lunga durata, per il rimborso degli analoghi finanziamenti fatti dalla Banca nazionale del Lavoro, dal Comune e dalla Provincia di Torino all'Alleanza cooperativa torinese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'attuale ente morale « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli », con sede in Trieste, è restituito, conservando la sua denominazione, alla sua forma originaria, di Consorzio registrato a garanzia limitata, costituito con durata illimitata secondo la legge austriaca 9 aprile 1873, n. 70, B.L.I., e conservato in vigore ai sensi dell'articolo 41, primo comma, del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, per il proseguimento degli scopi mutualistici indicati nel paragrafo 2 dell'ultimo suo statuto, già vigente alla data del 14 ottobre 1935, approvato dalla sua assemblea generale del 17 dicembre 1932 e omologato dal Tribunale civile e penale di Trieste con decreto del 24 febbraio 1933.

### ART. 2.

Agli effetti della restituzione delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli alla personalità giuridica originaria di Consorzio registrato a garanzia limitata e di durata illimitata, disposta col precedente articolo 1, la presente legge è anche sostitutiva dell'ordine del tribunale di cui al terzo comma dell'articolo 2330 del Codice civile, e la reinscrizione delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli nei registri di Cancelleria presso il tribunale civile di Trieste come Consorzio registrato a garanzia limitata dovrà essere fatta, in esecuzione della presente legge, mediante il deposito di una copia del numero della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel quale la presente legge verrà pubblicata.

La Cancelleria del tribunale civile di Trieste, senza uopo di ulteriore pubblicazione della presente legge sul *Bollettino ufficiale delle Società per azioni*, effettuerà l'iscrizione e inserirà la copia della *Gazzetta Ufficiale* nel-

l'originario fascicolo delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli-Consorzio a garanzia limitata, richiedendolo in restituzione all'Archivio generale civile del tribunale.

Il deposito disposto nel precedente comma dovrà essere eseguito a cura degli amministratori od anche dei sindaci in carica nelle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i quindici giorni successivi a tale data.

Se gli amministratori ed i sindaci non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, salvo a loro carico la sanzione penale disposta dall'articolo 2626 del Codice civile, ciascun socio potrà provvedervi a spese della società.

#### ART. 3.

Con la loro reiscrizione, disposta col precedente articolo 2, nei registri di Cancelleria del tribunale di Trieste come Consorzio registrato a garanzia limitata, le Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli saranno restituite alla stessa personalità giuridica che possedevano alla data di entrata in vigore del regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1906, e conserveranno tutto il patrimonio con tutti i diritti ed obblighi posseduti anteriormente alla restituzione, con la presente legge disposta, alla loro personalità giuridica originaria.

#### ART. 4.

Alle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, Consorzio registrato a garanzia limitata, apparterranno di diritto quali soci le persone fisiche e giuridiche già iscritte come soci alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia, per effetto della restituzione delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli all'ordinamento ed alla personalità giuridica di Consorzio registrato a garanzia limitata:

a) la provincia di Trieste, il comune di Trieste e la Banca nazionale del lavoro perderanno la qualità di soci loro attribuita con lo statuto approvato col decreto in data 15 novembre 1961 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) I finanziamenti di lire 1.000.000, lire 1.500.000, lire 1.500.000, fatti a suo tempo rispettivamente dalla provincia di Trieste, dal comune di Trieste e dalla Banca nazionale del lavoro a favore dell'Ente morale non fanno più parte del capitale sociale delle

Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, Consorzio registrato a garanzia limitata, e questo dovrà effettuare il graduale rimborso agli enti finanziatori, in misura non superiore agli importi dai medesimi effettivamente versati, nei modi e termini stabiliti nel successivo articolo 10.

ART. 5.

Salvo per la misura delle quote di partecipazione che è stata già adeguata a quella minima stabilita dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando, in pendenza della proroga disposta con la legge 18 ottobre 1950, n. 920, non le adegueranno alle disposizioni del Codice civile sulle società cooperative a responsabilità limitata, le Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli saranno regolate dalle clausole dello statuto indicate nel precedente articolo 1, anche se non conformi alle predette disposizioni del codice civile, salvo quanto disposto negli articoli 206 e seguenti delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie di cui al regio decreto 20 marzo 1942, n. 318.

ART. 6.

Il presidente, l'eventuale vicepresidente da lui designato, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resteranno temporaneamente in carica, continuando rispettivamente la gestione ordinaria dell'azienda ed il suo controllo fino alla nomina elettiva del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio sindacale, e, oltre al deposito disposto nel 3° comma del precedente articolo 2, dovranno provvedere agli altri adempimenti indicati negli articoli seguenti.

Durante il periodo della predetta temporanea ordinaria gestione il presidente, il vicepresidente, il Consiglio di amministrazione ed il direttore generale, sotto il rigoroso controllo del Collegio sindacale, non potranno compiere alcun atto di straordinaria amministrazione, e comunque, alcun atto, anche se di gestione temporanea stessa, e non potranno più rispettivamente deliberare e dare esecuzione altresì, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti, su alcuna delle materie indicate negli articoli 21 e 25 dello statuto di



Ente morale approvato con decreto in data 15 novembre 1961 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 7.

Il presidente ed il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge nelle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, col controllo e responsabilità anche sostitutiva del Collegio sindacale in carica alla data predetta, dovranno:

a) tenendo conto di quanto disposto nel successivo articolo 10 per i finanziamenti della provincia di Trieste, del comune di Trieste e della Banca nazionale del lavoro, redigere l'inventario e la situazione patrimoniale delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli alla data di entrata in vigore della presente legge, e registrare a nuovo tutti gli atti amministrativi che saranno posti in essere durante la gestione temporanea ordinaria dell'impresa successivamente a tale data e fino a quella in cui saranno effettuate le consegne al nuovo eligendo Consiglio di amministrazione delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli-Consorzio registrato a responsabilità limitata;

b) convocare, entro i 30 giorni successivi alla data della reiscrizione delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli come Consorzio registrato a garanzia limitata nei registri di Cancelleria presso il Tribunale di Trieste, ai sensi del 3° comma del paragrafo 12 dello statuto indicato nel precedente articolo 1, tutte le assemblee di primo grado previste dai commi 1° e 2° del citato paragrafo 12, ed, entro il decimo ed il quindicesimo giorno successivo a quello ultimo fissato per la convocazione delle assemblee di primo grado, convocare, ai sensi del paragrafo 14 del citato statuto, l'assemblea generale dei delegati eletti nelle predette assemblee di primo grado, ponendo rispettivamente, all'ordine del giorno delle assemblee di primo grado, la comunicazione del contenuto della presente legge, la elezione dei controllori dei magazzini sociali e la elezione dei delegati all'assemblea generale, e all'ordine del giorno dell'assemblea generale, la elezione del Consiglio di amministrazione, la elezione del Collegio dei sindaci e la designazione del membro effettivo che dovrà presiederlo, la determinazione del gettone di presenza per gli amministratori e della retribuzione annuale dei sindaci per tutto il periodo di durata della loro carica.

ART. 8.

Le comunicazioni di cui all'articolo 7 saranno fatte mediante inserzione degli avvisi od anche di un unico avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su *La cooperazione italiana*, su *L'Italia cooperativa* e sul *Bollettino sociale delle cooperative operaie*, da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione della prima assemblea di primo grado.

Per lo svolgimento delle assemblee e per la validità delle rispettive deliberazioni si osserveranno le disposizioni dei paragrafi 12, 13, 14 e 17 dello statuto indicato nel precedente articolo 1.

ART. 9.

Con la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci a seguito della nomina che ne sarà fatta dall'assemblea generale convocata a norma dei precedenti articoli 7 e 8, cesseranno dalla carica il presidente e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e supplenti già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il presidente e gli amministratori uscenti, insieme e solidamente coi sindaci effettivi uscenti, dovranno immediatamente effettuare le consegne della loro gestione delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli e del rispettivo patrimonio, con l'inventario e la situazione patrimoniale che saranno stati da essi redatti a norma del precedente articolo 7 e con il rendiconto del periodo di gestione temporanea successivo fino al giorno delle consegne, al Consiglio di amministrazione che sarà nominato dall'assemblea generale di cui agli articoli 7 e 8 e che le riceverà in contraddittorio e coll'assistenza e il controllo del Collegio dei sindaci nominato dalla stessa assemblea generale di cui agli articoli 7 e 8.

Delle consegne dovrà essere redatto processo verbale al quale saranno allegati, sottoscritti dal presidente, dagli amministratori e dai sindaci uscenti, l'inventario, la situazione patrimoniale ed il rendiconto del Consiglio di amministrazione uscente, e nel quale dovranno essere chiaramente e precisamente verbalizzate tutte le eventuali deduzioni e riserve degli amministratori e sindaci neo eletti che riceveranno le consegne.

ART. 10.

Le Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, Consorzio registrato a garanzia limitata, in esecuzione del disposto del pre-

cedente articolo 4, dovranno effettuare il graduale rimborso dei finanziamenti di cui alla lettera *b*) del predetto articolo secondo il seguente piano di ammortamento decennale con computo degli interessi a scalare sulla base del tasso legale:

alla provincia di Trieste	L. 125.165	annue
al comune di Trieste	» 187.750	»
alla Banca nazionale del		
lavoro . . . . .	» 187.750	»
totale annuo . . . .	L. 500.665	

in 20 semestralità di 6 mesi in 6 mesi a cominciare la prima dall'anno che avrà inizio immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge, e pagabili al 4 gennaio ed al 4 luglio di ciascun anno.

Per il periodo di tempo intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio sociale chiuso immediatamente prima della entrata di inizio della prima annualità di ammortamento, le Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli corrisponderanno agli Enti creditori sulla base del tasso legale gli interessi sui rispettivi loro crediti.

#### ART. 11.

Tutti gli atti ed adempimenti della presente legge compresi i verbali di consegna di cui al precedente articolo 9 ed i relativi allegati, e, comunque qualsiasi altro atto ed adempimento che sarà reso necessario per l'attuazione della presente legge anche se in essa non specificamente indicato, sono esenti da tassa di bollo, imposta di registro e, ove ne occorrono gli adempimenti, da tassa di annotazione sui registri immobiliari.

#### ART. 12.

A decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge cesseranno di aver vigore le disposizioni del regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1906, del decreto ministeriale 31 gennaio 1940, del decreto n. 23 del 5 giugno 1959 del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, e del decreto 15 novembre 1961 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, comunque, qualsiasi altra disposizione legislativa, governativa e ministeriale concernente l'ente morale Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli.

#### ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.